




Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



REGIONE LIGURIA



Comune di
Porto Venere



COMUNE DI
LEVANTO



Comune di Monterosso al Mare



Comune di Pignone



COMUNE DI RIOMAGGIORE



Città della Spezia



Comune di Vernazza



Comune di Beverino



Comune di Riccò del Golfo

Accordo di programma
ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
per la tutela, la gestione e lo sviluppo equo, condiviso e sostenibile del sito – paesaggio
culturale “Porto Venere, Cinque Terre e le Isole (Palmaria, Tino e Tinetto)”, iscritto
nella Lista del Patrimonio Mondiale al n. 826

tra

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Regione Liguria
Parco Nazionale delle Cinque Terre
Comune di Porto Venere – Parco Naturale Regionale
di Porto Venere
Comune di Levanto
Comune di Monterosso al Mare
Comune di Pignone

Comune di Riomaggiore
Comune della Spezia
Comune di Vernazza

Per la zona tampone:

Comune di Beverino
Comune di Riccò del Golfo

Visti:

la Convenzione per la Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale (Parigi, 16 novembre 1972);

le Linee Guida Operative per l'Attuazione della Convenzione per la Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale (WHC.15/01, 8 Luglio 2015) recante indirizzi per l'attuazione della Convenzione;

la Convenzione Europea del Paesaggio, adottata dal Consiglio d'Europa e aperta alla firma degli Stati membri il 20 ottobre 2000, ratificata dall'Italia con Legge 9 gennaio 2006, n.14 recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione europea del paesaggio fatta a Firenze il 20 ottobre 2000";

la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, (CETS no. 199) 18/03/08, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 e sottoscritta dall'Italia il 27 febbraio 2013;

la decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale CONF 208 VIII.C.2 del 6 dicembre 1997 di iscrivere il sito denominato "Portovenere, Cinque Terre e le Isole (Palmaria, Tino e Tinetto)" nella Lista del Patrimonio Mondiale in base ai criteri (ii), (iv) e (v) delle Linee Guida Operative per l'Applicazione della Convenzione del Patrimonio Mondiale, con la seguente motivazione: "...la Riviera Ligure di Levante che comprende le Cinque Terre e Portovenere, è un sito culturale di valore eccezionale, che rappresenta l'interazione armoniosa tra l'uomo e la natura, e produce un paesaggio di eccezionale qualità scenica, che illustra un tradizionale modo di vita millenario, e che continua a giocare un importante ruolo socio-economico nella vita della comunità, [in cui] la forma e la disposizione dei borghi e il modellamento del paesaggio che li circonda, vincendo gli ostacoli di un terreno ripido e franoso, esprimono vividamente la continuità storica dell'insediamento umano in questa regione nell'arco di un millennio" (WHC-97 I CONF.208/ 17, 27 febbraio 1998);

il documento di valutazione tecnica dell'ICOMOS (settembre 1997) in occasione dell'iscrizione del sito nella Lista del Patrimonio Mondiale il quale ha riscontrato che "... c'è un potenziale rischio per questo bene proveniente dal turismo che può essere esacerbato dall'iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale, [e che] ICOMOS perciò ribadisce che lo Stato Italiano deve garantire la protezione e il mantenimento delle qualità essenziali del sito attraverso la legislazione e la gestione";

la Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare gli articoli 9, 114, 117, 118, 119;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

la Legge Quadro 6 dicembre 1991, n. 394, sulle Aree Protette;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";

la Legge 20 febbraio 2006 n.77, recante "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO" e le circolari applicative che ne discendono;

il Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, di "Istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance...";

il Decreto del Ministro 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 237, della legge 28 dicembre n. 208";

la Legge regionale Liguria 22 febbraio 1995, n. 12 e ss.mm.ii., di "Riordino delle aree protette";

la Legge regionale Liguria 4 settembre 1997, n. 36 e ss.mm.ii., recante Legge urbanistica regionale;

la legge regionale Liguria 22 gennaio 1999, n. 4 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico";

la Legge regionale Liguria 3 settembre 2001, n. 30, di "Istituzione del Parco Naturale Regionale di Porto Venere",

la Legge regionale Liguria 6 giugno 2014, n. 13 e ss.mm., recante "Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio";

Considerato che:

le motivazioni dell'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale e la Dichiarazione di Valore Universale Eccezionale, adottata dal Comitato del Patrimonio Mondiale con Decisione WHC-97/CONF.208/17 esprimono compiutamente il sentimento più profondo che lega le popolazioni del Sito al proprio territorio e alla propria storia, e che, in particolare, esse definiscono i valori fondanti delle comunità che lo compongono nei quali le comunità si riconoscono e che hanno mantenuto ancor oggi vivo quel millenario stile di vita basato sull'armonia nel rapporto tra uomo e natura;

la messa in atto di una strategia di gestione coordinata e condivisa tra tutti gli attori istituzionali è indispensabile per garantire la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile ed equo del sito UNESCO, fondati sui suoi valori e nel rispetto degli attributi materiali e immateriali che li sostengono e li rendono comprensibili;

è necessario includere nel coordinamento tutti i "soggetti responsabili" del sito, onde facilitare la loro piena collaborazione per la tutela, la pianificazione, il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione paesaggistica del Sito UNESCO nel rispetto del suo Valore Universale Eccezionale (Outstanding Universal Value - OUV), e perseguire obiettivi di salvaguardia e reintegrazione dei valori nella prospettiva dello sviluppo sostenibile di questi territori, attraverso la conoscenza, la promozione e la sensibilizzazione principalmente delle comunità locali verso il patrimonio culturale e ambientale dell'area nello spirito e nel rispetto delle normative citate in premessa;

tra i requisiti fondamentali richiesti per i siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale vi è quello di essere dotati di un documentato sistema di gestione o di un piano di gestione, espressamente prescritto dalle Linee Guida Operative per l'Attuazione della Convenzione (paragrafi 108-118) allo scopo di assicurare la tutela efficace del sito a favore delle generazioni attuali e future e che pertanto dovrà specificare come ne verrà tutelato l'OUV, attivando sistemi di partecipazione;

la Decisione 37 COM 7B.78 riguardante il sito UNESCO in parola, presa nell'ambito della 37a sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale nel 2013 che ha prescritto la revisione del sistema di gestione e la redazione del relativo piano, comprendente una strategia di turismo sostenibile e una strategia integrata di gestione del rischio;

l'azione integrata e coordinata di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del sito UNESCO e della relativa zona tampone consente la piena attuazione del Piano di Gestione attraverso il recepimento dei contenuti del predetto piano negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e ambientali;

Assunto che:

la gestione, cioè l'uso giudizioso di mezzi per raggiungere un fine, ha carattere processuale, che un sistema di gestione implica una serie di processi che complessivamente forniscono un insieme di risultati, alcuni dei quali contribuiscono al sistema migliorandone efficacia, azioni ed effetti e che un sistema di gestione per il patrimonio culturale aiuta a conservare e a gestire un bene culturale o un sistema di beni in modo che i suoi valori siano

protetti, e dove possibile migliori i benefici ambientali, sociali ed economici anche al di là dei suoi confini (fonte: *Managing World Cultural Heritage, World Heritage Resource Manual, 2013, pp.23-24*);

in base al rapporto Brundtland "Our Common Future" emesso dalla Commissione Mondiale sull'ambiente e lo sviluppo nel 1987 "Lo sviluppo non può sussistere se le risorse ambientali sono in via di deterioramento, così come l'ambiente non può essere protetto se la crescita non considera l'importanza anche economica del fattore ambientale. [...] Un mondo in cui la povertà sia endemica sarà sempre esposto a catastrofi ecologiche d'altro genere. [...] L'umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo, cioè di far sì che esso soddisfi i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la possibilità di soddisfacimento dei bisogni di quelle future";

la Dichiarazione di Hangzhou (Congresso Internazionale "Cultura, chiave per lo sviluppo sostenibile, Hangzhou, 15 - 17 maggio 2013) ha sottolineato il ruolo della cultura e del patrimonio culturale quale fattore facilitante e motore dello sviluppo sostenibile;

Ritenuto:

di dover procedere all'aggiornamento del Protocollo d'intesa sottoscritto dai "Soggetti responsabili" il 27 luglio 2007 per lo sviluppo e l'attuazione del Piano di Gestione del sito "Porto Venere, Cinque Terre e le Isole (Palmaria, Tino e Tinetto)", estendendolo a tutti Comuni ricadenti nel sito UNESCO e nella zona tampone;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti firmatari del presente accordo

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Premessa.

1. Le premesse e gli allegati sono qui integralmente richiamati e sono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Articolo 2. Finalità dell'Accordo

I soggetti firmatari del presente Accordo si impegnano a conservare, rispettare e a promuovere il Valore Eccezionale Universale (OUV) del sito, come individuato nelle motivazioni di iscrizione alla lista e nella dichiarazione di valore eccezionale universale allegate al presente accordo, a proteggere le caratteristiche materiali e immateriali che ne rendono esplicito il valore e a garantire il mantenimento dell'autenticità e il miglioramento dell'integrità del sito e a promuovere forme di sviluppo delle comunità locali sostenibile ed equo, dando attuazione a meccanismi concertati di tutela, pianificazione e gestione, in base alle normative vigenti e ad un piano condiviso di azioni, che verranno definiti nel Piano di Gestione.

Articolo 3. Impegni dei soggetti firmatari

1. Per raggiungere le finalità di cui all'articolo 2, i soggetti firmatari si impegnano ad attuare in forma coordinata e/o congiunta il Piano di Gestione e, in particolare, un insieme coordinato di attività, in parte specifiche e in parte comuni, indispensabili per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo.

2. In particolare:

- a. la Regione Liguria si impegna ad integrare negli strumenti di pianificazione territoriale e di programmazione regionale l'obiettivo del rispetto e della promozione del Valore Universale Eccezionale (Outstanding Universal Value - OUV) del sito UNESCO e delle caratteristiche materiali e immateriali che lo sostengono (attributi);
- b. il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo attraverso le sue articolazioni centrali e quelle territorialmente competenti conferma il suo impegno all'attuazione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale, assicurando, in particolare, la tutela dei valori e degli attributi del sito UNESCO in stretta cooperazione con i soggetti firmatari del presente Accordo;
- c. il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Liguria si impegnano a integrare nella co-pianificazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. "Codice dei beni Culturali e del paesaggio" e regolata da apposita intesa ai sensi del Codice stesso, l'obiettivo del rispetto e della promozione dell'OUV del sito UNESCO e dei relativi attributi e prescrizioni d'uso congruenti con l'OUV e i suoi attributi;

- d. il Parco Nazionale delle Cinque Terre, nell'estensione del Piano del Parco ai sensi della Legge n. 394/1991, si impegna ad integrare l'obiettivo del rispetto e della promozione dell'OUV del sito UNESCO con previsioni di piano congruenti con la tutela e promozione degli attributi dell'OUV;
- e. il Comune di Porto Venere, in qualità di Ente gestore del Parco Naturale Regionale di Porto Venere, nell'aggiornamento del proprio Piano del Parco approvato con D.C.R. n. 38/2007, si impegna ad integrare negli obiettivi del piano il rispetto e la promozione dell'OUV del sito UNESCO e a verificare che le previsioni di piano siano congruenti con l'OUV del sito e ne rispettino e promuovano gli attributi;
- f. i Comuni già dotati di piani urbanistici comunali ai sensi della l.r. n. 36/1997 e ss.mm.ii. si impegnano ad integrare negli obiettivi del piano il rispetto e la promozione dell'OUV del sito UNESCO e a verificare che le previsioni di piano siano congruenti con l'OUV del sito e ne rispettino e promuovano gli attributi;
- g. i Comuni non ancora dotati di piano urbanistico comunale ai sensi della l.r. n. 36/1997 e ss.mm.ii. si impegnano ad integrare negli obiettivi il rispetto e la promozione del Valore Eccezionale Universale del sito e ad assicurare che le previsioni del piano siano con esso congruenti e rispettino e promuovano gli attributi dell'OUV.

3. Tutti i soggetti firmatari, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, si impegnano a definire nel Piano di Gestione o in un successivo atto specifico, le risorse economiche, strumentali ed umane e ricercare finanziamenti a valere su cespiti diversi, inclusa la programmazione europea, per l'attuazione del piano di gestione, ciascuno nell'ambito delle proprie missioni e dei propri compiti.

Articolo 4. Principi e struttura di gestione

1. La gestione coordinata del sito UNESCO mira a definire e a sperimentare un modello di sviluppo sostenibile per il territorio di competenza, basato sulla tutela e sulla promozione dei valori universali del sito che sono stati alla base del riconoscimento dell'UNESCO.

2. Per dare attuazione alle finalità di cui all'articolo 2, al fine di supportare i soggetti responsabili del sito, i firmatari del presente Accordo concordano di operare congiuntamente tramite i seguenti organismi, avente carattere permanente:

- Comitato di Coordinamento
- Comunità dei Comuni della zona tampone
- Gruppo di lavoro tecnico – amministrativo
- Ufficio sito UNESCO
- Comitato consultivo

Articolo 5. Comitato di Coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento è organo di indirizzo e di controllo volto ad assicurare l'efficace gestione del sito e il rispetto degli impegni assunti con il presente Accordo all'articolo 3, indirizzando le attività finalizzate alla gestione e di quelle del gruppo di lavoro di cui al successivo articolo 7.

2. Il Comitato di Coordinamento è formato dal Presidente della Regione Liguria o suo delegato, dal Segretario Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o suo delegato, dal Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre o suo delegato, dal Sindaco del Comune di Porto Venere in qualità di legale rappresentante del Parco Naturale Regionale di Porto Venere o suo delegato, dai Sindaci dei Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel sito UNESCO o loro delegato e da un rappresentante dei Comuni della zona tampone eletto in seno alla Comunità dei Comuni medesimi di cui al successivo articolo 6.

3. Il Comitato di Coordinamento si riunisce semestralmente e ogniqualvolta un incontro sia richiesto da almeno tre membri del Comitato medesimo.

4. I membri del Comitato di Coordinamento eleggono un Presidente che resta in carica due anni. Il Presidente ha il compito di convocare le riunioni del Comitato.

5. Agli incontri del Comitato di Coordinamento possono partecipare non più di un referente tecnico per ciascuna delle amministrazioni rappresentate nel Comitato stesso, per finalità di informazione e raccordo con il gruppo di lavoro.

6. Il Comitato di Coordinamento approva nella sua prima seduta il regolamento per il proprio funzionamento.

Articolo 6. Comunità dei Comuni della zona tampone

1. La Comunità dei Comuni della zona tampone è formata dai Sindaci dei Comuni il cui territorio è in tutto o in parte compreso nella predetta zona.
2. La Comunità di cui al presente articolo ha il compito di coordinare obiettivi, problemi e attività relativi alla zona tampone, che svolge funzione di protezione aggiuntiva e indiretta dei valori del sito.
3. La Comunità elegge un rappresentante che siede nel Comitato di Coordinamento di cui al precedente articolo 5, al fine di assicurare raccordo e integrazione tra obiettivi, problemi e attività della suddetta zona tampone con quelli del sito UNESCO.

Articolo 7. Gruppo di lavoro tecnico – amministrativo

1. Il Gruppo di lavoro tecnico – amministrativo è composto dal personale individuato dalle amministrazioni firmatarie del presente Accordo.
2. Fanno parte del Gruppo di lavoro: la Regione Liguria attraverso l'individuazione di proprio referente, il Segretario Regionale MiBACT o suo delegato, il Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio della Liguria o suo delegato ed un funzionario della Soprintendenza, il Direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre o suo delegato ed un funzionario tecnico del parco, il funzionario responsabile del Parco Naturale Regionale di Porto Venere o suo delegato ed un funzionario dell'area pianificazione del Comune di Porto Venere, un funzionario tecnico per ciascuno dei Comuni firmatari. Ogni referente capofila per Amministrazione dovrà essere in grado di esprimere la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, affiancato da funzionari la cui presenza alle riunioni sia ritenuta necessaria. Prende altresì parte al gruppo di lavoro un rappresentante del Segretariato Generale MiBACT- Servizio I, Coordinamento e relazioni internazionali – Ufficio UNESCO in quei casi in cui le questioni specificamente trattate rivestano una rilevanza a livello nazionale o internazionale o riguardino i rapporti con gli organismi dell'Accordo.
3. Il Gruppo di lavoro tecnico – amministrativo ha il compito di dare attuazione al piano di gestione e alle attività comuni individuate dal presente Accordo, formalizzando nei casi necessari le proposte che saranno approvate dal Comitato di Coordinamento. In sede di definizione dei singoli procedimenti gestionali ed operativi potranno essere definiti, se necessario, i rapporti economici e l'utilizzo di personale dipendente o con diversi rapporti contrattuali con i singoli enti.
4. Il Gruppo di lavoro si riunisce almeno una volta al mese per mettere in atto le attività e le azioni congiunte contenute nel Piano di Gestione e per tenere i membri reciprocamente aggiornati sull'avanzamento delle attività di cui ogni Amministrazione è responsabile.
5. Il Gruppo di lavoro collabora con l'Ufficio del sito UNESCO di cui all'articolo 8. Possono altresì essere individuati specifici responsabili di singoli progetti o delle singole azioni contenute nel Piano di Gestione.

Articolo 8. Ufficio del sito UNESCO "Porto Venere Cinque Terre e Isole (Palmaria, Tino e Tinetto)"

1. L'Ufficio è costituito dal Parco Nazionale delle Cinque Terre e dal Parco Naturale Regionale di Porto Venere mediante atto convenzionale ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000. Presso l'Ufficio opera personale tecnico – amministrativo in servizio presso i soggetti costituenti l'Ufficio del sito UNESCO di cui al presente articolo.
2. Presso l'Ufficio di cui al presente articolo, opera il "site manager" del sito UNESCO il quale:
 - svolge funzioni di supporto e coordinamento operativo del gruppo permanente di lavoro tecnico – amministrativo, costituito in base al presente Accordo e di pubbliche relazioni congiunte e unitarie per il sito UNESCO, in collaborazione con la Segreteria Tecnica prevista dal successivo articolo 9;
 - supporta l'attuazione sul territorio delle azioni previste nel piano di gestione, così come definite dal Gruppo di lavoro e dal Comitato di Coordinamento;
 - è responsabile per il monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste nel piano di gestione (efficienza del sistema gestionale) e del raggiungimento degli obiettivi perseguiti attraverso le azioni del Piano (efficacia del Piano);
 - è responsabile per la trasmissione all'Ufficio centrale UNESCO del rapporto periodico, compilato dal gruppo di lavoro di cui all'Accordo sottoscritto;
 - svolge funzioni di raccordo con il Centro del Patrimonio Mondiale per il tramite del Segretariato Generale MiBACT – Servizio I, Coordinamento e relazioni internazionali – Ufficio UNESCO.

3. Nell'Ufficio è altresì individuato il Referente ai sensi della Legge n. 77/2006 che coincide con il Site Manager e riveste i compiti di Referente presso il Ministero dei beni e delle attività culturali ai sensi di tale Legge.
4. Il ruolo di Site Manager e di Referente è ricoperto a turno dal Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre e dal Sindaco del Comune di Porto Venere per periodi di 12 mesi.
5. L'Ufficio è altresì dedicato al miglioramento dei servizi resi all'utenza nell'ambito del sito, secondo i dettami UNESCO, al fine di fornire una risposta sempre più efficace ai bisogni emergenti del territorio. In tale attività garantisce l'attivazione di un punto di informazione e comunicazione agli utenti in merito al Sito, alla struttura di gestione ed alle sue attività.

Articolo 9. Segreteria Tecnica

1. Le attività del Comitato di Coordinamento, del Gruppo di lavoro e dell'Ufficio del sito UNESCO sono supportate da una Segreteria Tecnica.
2. Le risorse per garantire le funzioni di Segreteria per il primo anno di avvio delle attività sono reperite dalla Regione Liguria, anche tenuto conto della presenza nel Sito dell'Isola di Palmaria e di quanto definito con Deliberazione della Giunta regionale n. 517 del 03.06.2016.
3. Per le successive annualità gli Enti sottoscrittori il presente Accordo individueranno di comune accordo le necessarie ulteriori risorse in base alle rispettive disponibilità.

Articolo 10. Comitato consultivo

1. Il Comitato di Coordinamento è affiancato da un Comitato con funzioni consultive in relazione ai programmi per la conoscenza, agli indirizzi generali del piano, a progetti specifici, al monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo e al rapporto periodico.
2. Il Comitato si riunisce una volta ogni due anni, e ad invito del Gruppo di lavoro, per questioni specifiche, ogniqualvolta ne facciano richiesta almeno due membri del Comitato di Coordinamento anche sulla scorta della richiesta proveniente da almeno cinque membri del Gruppo di lavoro di cui all'articolo 7.
3. Il Comitato comprende: un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, un rappresentante dell'Osservatorio Nazionale del Paesaggio, un rappresentante dell'Osservatorio Regionale del Paesaggio, un rappresentante dell'Università di Genova, non più di due esperti di chiara fama in materie rilevanti ai fini della protezione e promozione dei valori del sito UNESCO. Sono invitati a far parte del Comitato un rappresentante per ciascuno degli organi consultivi del Comitato del Patrimonio Mondiale ICCROM e ICOMOS Internazionale.
4. Non sono previsti gettoni di presenza per i membri del comitato consultivo. Compatibilmente con il budget disponibile, possono essere coperte le spese di missione degli invitati.

Articolo 11. Durata

1. Dalla data di sottoscrizione, il presente Accordo ha una durata pari al ciclo di vita del piano di gestione (sei anni) e si rinnova tacitamente per una sola volta per un periodo di uguale durata; tutti i successivi rinnovi debbono avvenire, previa deliberazione da parte dei competenti soggetti sottoscrittori.

Articolo 12. Rapporti finanziari.

1. Eventuali risorse utili per il coordinamento della gestione sono individuate e concordate nell'ambito del Comitato di cui all'art. 5, nei limiti delle risorse finanziarie reperibili.
2. Nello stesso modo sarà regolamentato l'utilizzo di risorse umane e materiali.

Articolo 13. Monitoraggio attuazione dell'Accordo

1. Il Comitato di Coordinamento assicura il monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo tramite un collegio comprendente funzionari delle rispettive Amministrazioni non coinvolti nel Gruppo di lavoro e sulla scorta dell'avviso del Comitato consultivo.

Articolo 14. Disposizioni finali-rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rinvia alla normativa di settore vigente.

2. Per qualsiasi controversia inerente il presente Accordo o derivante dalla sua applicazione sarà esclusivamente competente il Foro di La Spezia.


Elenco allegati:

1. Motivazioni dell'iscrizione e Dichiarazione di Valore Eccezionale Universale
2. Individuazione delle caratteristiche materiali e immateriali (attributi) che supportano il Valore
3. Capitolo 1 del Piano di Gestione


Sottoscritto da:

Per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
il Sottosegretario di Stato ai beni e alle attività culturali e al turismo con deleghe al coordinamento delle attività e delle iniziative relative all'attuazione delle Convenzioni UNESCO

Ilaria Borletti Buitoni




Per la Regione Liguria
il Presidente
Giovanni Toti



Per il Parco Nazionale delle Cinque Terre
il Presidente

Vittorio Alessandro



Per il Comune di Porto Venere, anche in qualità di legale rappresentante del Parco Naturale Regionale di Porto Venere (Ente gestore del Parco Naturale Regionale di Porto Venere)
il Sindaco


Matteo Cozzani




Per il Comune di Levanto
il Sindaco
Ilario Agata




Per il Comune di Monterosso al Mare
il Sindaco
Emanuele Moggia




Per il Comune di Pignone
il Sindaco
Mara Bertolotto




Per il Comune di Riomaggiore
il Sindaco
Fabrizia Pecunia




Per il Comune della Spezia
il Vice Sindaco
Cristiano Ruggia




Per il Comune di Vernazza
il Sindaco
Vincenzo Resasco



Per il Comune di Beverino
il Sindaco
Massimo Rossi



Per il Comune di Riccò del Golfo
il Sindaco
Loris Figoli



Genova, 1 Agosto 2016

